DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016 486/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO DEI VALORI PERCENTUALI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD PER L'ANNO TERMICO 2016-2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 128/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 394/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 394/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 420/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 420/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 336/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2015/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

• con la deliberazione 229/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di

bilanciamento o *settlement*, contenute nel TISG, prevedendo, tra l'altro, in tema di *load profiling* in capo alle imprese di distribuzione:

- la determinazione del prelievo annuo per ciascun punto di riconsegna una volta l'anno, entro il 20 luglio, sulla base dei dati di misura disponibili più recenti;
- l'assegnazione di un profilo di prelievo standard a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza entro il 31 luglio di ciascun anno;
- il comma 5.3 del TISG stabilisce che, entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità aggiorni con proprio provvedimento i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per l'anno termico entrante, in modo da tener conto della diversa articolazione del calendario rispetto a quello relativo all'anno termico precedente;
- con la deliberazione 319/2012/R/gas sono stati definiti i valori dei suddetti parametri, per il periodo 1 ottobre 2012 30 settembre 2013, ai sensi del comma 5.3 del TISG, ai fini di un loro utilizzo a partire dall'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore delle disposizioni approvate con la deliberazione 229/2012/R/gas;
- successivamente con la deliberazione 394/2013/R/gas, con la deliberazione 420/2014/R/gas e con la deliberazione 336/2015/R/gas l'Autorità ha aggiornato i valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ rispettivamente per l'anno termico 2013 2014, per l'anno termico 2014 2015 e per l'anno termico 2015 2016

RITENUTO NECESSARIO:

• aggiornare i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per il prossimo anno termico, a partire dall'1 ottobre 2016, come previsto dal comma 5.3 del TISG

DELIBERA

- 1. di aggiornare i valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ per il periodo 1 ottobre 2016 30 settembre 2017, come riportato nell'<u>Allegato A</u>, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni